

benefici già previsti dal decreto legge, fatto salvo il diritto del cliente di richiedere l'emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. Ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che aderiranno al concordato preventivo è attribuita la facoltà di corrispondere i contributi previdenziali sulla quota parte del reddito eccedente quello minimo determinato per accedere all'agevolazione fiscale.

Art. 34. Proroga di termini in materia di definizioni agevolate.

Vengono ulteriormente prorogati i termini per aderire alle procedure di definizione agevolata degli obblighi tributari e, in particolare, sono posticipati al 16 marzo 2004 i termini di scadenza previsti per il 16 ottobre dal decreto legge n. 143/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 212/2003, relativamente, tra l'altro, all'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8 e 9 della legge n. 289/2002), alla definizione agevolata per le imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni e INVIM. Sono modificate anche alcune date connesse alla definizione delle liti potenziali e a quelle pendenti (art. 15 e 16 della legge n. 289/2002).

CAPO III. Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale.

Art. 42. Disposizioni in materia di invalidità civile.

Dispone che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro vengano notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate dovranno stabilire, con propria determinazione, le modalità per le verifiche, in via telematica, dei requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche suddette così da poter procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. E' inoltre modificato l'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui solo i soggetti titolari di redditi al di sotto di

uno specifico limite potranno beneficiare della compensazione ex lege delle spese di causa.

Art. 44. Disposizioni varie in materia previdenziale.

Comma 1,

chiarisce l'interpretazione autentica dell'art. 9, c. 6, della legge n. 67/1988, e successive modificazioni, relativamente all'incumulabilità delle agevolazioni contributive previste per il personale agricolo dipendente operante nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, con i benefici previsti per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno, nonché, per i datori di lavoro fuori delle aree del Mezzogiorno, con la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Comma 4,

l'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, di cui all'art. 442 del codice di procedura civile, può essere concessa solo dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla richiesta all'ente.

Comma 5,

le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici devono rendere disponibili agli Enti previdenziali i dati relativi alle utenze contenuti nei loro archivi al fine di costituire una valida banca dati per la lotta al lavoro sommerso e all'evasione contributiva.

Comma 6,

la norma chiarisce l'interpretazione dell'articolo unico, c. 2, della legge n. 427/1980, modificato dall'art. 1 della legge n. 451/1994 stabilendo che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

Comma 9-quinquies,

i soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 564/1996, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità espressamente previste, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004.

Art. 46. Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti.

Prevede sanzioni pecuniarie per il responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'art. 34, della legge n. 903/1965 e dall'art. 31, c. 9, della legge n. 289/2002.

Art. 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

A partire dal 1° ottobre 2003 il coefficiente stabilito dall'art. 13, c. 8, della legge n. 257/1992, che disciplina il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto, è ridotto da 1,50 a 1,25. Tale coefficiente moltiplicatore dovrà però essere applicato ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle stesse.

I predetti benefici vengono riconosciuti, a decorrere dal 1° ottobre 2003, esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che siano stati esposti all'amianto, per un periodo non inferiore a dieci anni e in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Questi limiti non si applicano nei confronti dei lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione ai sensi del testo unico Inail approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

La legge di conversione precisa altresì che sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al trattamento pensionistico o da coloro

che fruiscono dei trattamenti di mobilità ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento.

Inoltre, prevede l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate con i benefici previsti per l'esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze esecutive precedentemente favorevoli all'interessato ma poi riformate, nei successivi gradi di giudizio, a favore dell'Istituto.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 "Disposizioni urgenti di protezione civile".

Art. 10.

Le disposizioni si applicano ai soggetti residenti nei territori dei comuni della provincia di Catania, od ivi aventi sede operativa, interessati dall'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna del 13 luglio 2001, ai quali sono stati sospesi, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al 31 marzo 2004 (ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3196/2002 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003) i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, come previsto dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3145/2001. La riscossione dei suddetti contributi avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione da versare a partire dal terzo mese successivo al termine ultimo della sospensione stessa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 ottobre 2003, n. 32887 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 25 luglio 2003 al 24 luglio 2004, a favore di un massimo di 559 lavoratori dipendenti dalla ditta Grande Distribuzione Avanzata S.p.A..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 6 ottobre 2003, n. 32898 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 2 luglio 2003 – 1° luglio 2004, in favore di un massimo di 1750 lavoratori dipendenti dalla ditta Scarl Coopcostruttori.

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988.

Legge 15 ottobre 2003, n. 289 "Modifiche all'art. 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste".

La legge apporta alcune sostanziali modifiche all'art. 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001. In particolare, stabilisce che l'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, viene corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi non più del reddito complessivo bensì del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, come reddito di lavoro autonomo, nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

Inoltre, l'indennità non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo, già prescritto dal comma 3 dell'art. 70 del citato decreto,

ovvero a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del minimale contributivo, salva la possibilità per ogni singola cassa, dietro approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di stabilire un importo massimo più elevato.

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 ottobre 2003, 050/TPL "Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S. per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti Trasporto pubblico locale".

A seguito delle disposizioni previste dall'art. 9, c. 1, della legge n. 472/1999, relative alla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, in attesa di una nuova definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a loro carico, viene autorizzato il pagamento della somma di 1.337.967,68 euro a favore dell'INPS, quale rimborso delle minori entrate, corrisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 9, c. 2, legge n. 472/1999) per l'anno finanziario 2003, in conto residui 2002.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33072 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33041 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 14 novembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Spezzano Albanese (Cosenza) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 13 febbraio 2005 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33073 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33042 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 4 novembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Scansano Jonico (Matera) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 3 febbraio 2005 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33074 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33043 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 25 ottobre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 24 gennaio 2005 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003, n. 33075 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33044 del 30 ottobre 2003, con decorrenza 31 dicembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella

misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Roma per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 30 giugno 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2003 "Modifiche relative alle procedure di vendita degli immobili ricompresi nella seconda operazione di cartolarizzazione".

Il decreto apporta delle modifiche all'allegato 1 del decreto 21 novembre 2002 emanato, in attuazione del decreto legge n. 351/2001, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e relativo alle modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla S.C.I.P. (Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.), nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione.

In particolare, stabilisce un abbattimento del prezzo di vendita degli immobili abitativi nel caso di acquisto da parte dei conduttori a mezzo di mandato collettivo; disciplina nuove modalità di vendita degli immobili inoptati, in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente all'usufrutto, o degli immobili liberi invenduti, nelle aste successive alla prima; prevede che gli immobili non abitativi, in relazione ai quali sussista un diritto di opzione per l'acquisto da parte del conduttore, vengano offerti al prezzo determinato dall'Agenzia del territorio.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2003, n. 33125 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30

settembre 2004, per un massimo di 835 lavoratori dipendenti dalla ditta Portovesme S.r.l..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2003, n. 33128 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 20 ottobre 2003 al 19 ottobre 2004, per un massimo di 468 lavoratori dipendenti dalla ditta Olcese S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2003, n. 33137 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33116 del 14 novembre 2003, con decorrenza 6 settembre 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 5 dicembre 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 novembre 2003, n. 33153 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 luglio 2003 al 13 luglio

2004, per un massimo di 251 lavoratori dipendenti dalla ditta Montefibre S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 novembre 2003, n. 33160 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004, per un massimo di 281 lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura del Crati S.r.l..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 novembre 2003 "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002".

Determina, a partire dal 1° gennaio 2003, in misura pari a 2,4% la variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2002.

A partire dal 1° gennaio 2004, invece, la variazione da applicare per il calcolo delle pensioni per l'anno 2003 è del 2,5%.

Decreto legge 24 novembre 2003, n. 328 "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale".

La norma dispone che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro (di cui 75 per l'anno 2003 e 235 per l'anno 2004) a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni in legge n. 236/93, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, e concessioni dei predetti trattamenti, definiti in specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2004.

La misura dei trattamenti, eccetto i casi di prima proroga o di nuova concessione, è ridotta del 20%.

Nel decreto vengono elencati i casi in cui il lavoratore decade dal diritto ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale.

La norma apporta, inoltre, modifiche all'art. 1, c. 1, del decreto legge n. 108/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 172/2002 e, in particolare, posticipa al 31 dicembre 2004 la possibilità di prorogare per un massimo di 36 mesi la durata dell'indennità di mobilità riconosciuta ai lavoratori indicati dalla legge suddetta.

Il decreto non è stato convertito in legge nel termine previsto dei sessanta giorni. A decorrere comunque dal 1° gennaio 2004, come precisa il Comunicato del Ministero della giustizia pubblicato sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2004, le disposizioni del predetto decreto-legge sono riportate dall'art. 3, c. 137, della legge finanziaria per il 2004.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2002".

Dispone l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che passa, a decorrere dal 1° gennaio 2002, da 1.308,36 euro a 1.346,28 euro annui.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375 "Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali". (*Pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15.01.2004*).

Istituisce, presso l'INPS, il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112" con lo scopo di attuare interventi per favorire, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo gode di autonomia gestionale finanziaria e patrimoniale ed è rivolto ai lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette

aziende concessionarie, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione.

Il suddetto Fondo è gestito da un "Comitato amministratore", composto da dodici membri, le cui funzioni sono elencate all'art. 4 del decreto in parola. Partecipa alle riunioni del Comitato il Collegio sindacale dell'INPS e il Direttore Generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

Il Fondo provvede a:

- contribuire, anche in concorso con i Fondi nazionali o comunitari, a finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- finanziare, insieme agli appositi strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente, specifici trattamenti per i lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività;
- erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito e a versare il contributo di cui all'art. 2, c. 28, della legge n. 662/1996 per i lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Per le suindicate prestazioni, è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori a tempo indeterminato e, nel caso di fruizione dei trattamenti per riduzione di orario o temporanea sospensione dell'attività, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali con l'applicazione di un coefficiente correttivo. Inoltre, nel caso di utilizzo dell'erogazione degli assegni straordinari per il sostegno del reddito, il datore di lavoro deve versare un contributo, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, relativo ai soli lavoratori interessati alla prestazione.

L'obbligo di versamento dei suddetti contributi è, comunque, sospeso a causa del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'art. 81 della legge n. 342/2000, pari ad una assegnazione annua di 97.868.582,38 euro, da erogarsi, da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali, con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2003, n. 33209 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33189 del 27 novembre 2003, con decorrenza 19 luglio 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Avellino per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 18 ottobre 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2003, n. 33211 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33191 del 27 novembre 2003, con decorrenza 7 giugno 2002 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Palermo per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 6 settembre 2004 (limite massimo).

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 novembre 2003, n. 33212 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 agosto 2003 al 18 agosto 2004 per un massimo di 227 lavoratori dipendenti dalla ditta Gino Pompeii S.a.s..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/1988 e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1 dicembre 2003, n. 33258 e n. 33259 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33241 del 1 dicembre 2003, con decorrenza 1 ottobre 2001 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Caserta per le attività indicate dal decreto in parola. Con decreto ministeriale n. 33240 del 1 dicembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli stessi lavoratori suindicati a decorrere dal 3 ottobre 2002, per 27 mesi, e fino al termine massimo del 2 gennaio 2005.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2003, n. 33375 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Proroga la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 dicembre 2003 al 22 giugno 2004 per un massimo di 355 lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi compressori S.p.A..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2003, n. 33382 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 per un massimo di 246 lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Cisaglob S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2003, n. 33386 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 2003 al 29 febbraio 2004 per un massimo di 285 lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.